

**COMPETENZA: Controversie in materia di Pnrr - Norme ordinarie sulla competenza territoriale - Applicabilità - Ricorsi relativi ad atti amministrativi derivanti dallo strumento del Pnrr - Competenza del Tar Lazio - Ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR - Non rientrano nelle regole della competenza funzionale inderogabile – Art. 12 bis, d.l. n. 68/2022.**

**Tar Sicilia - Palermo, Sez. III, ord. 12 settembre 2022, n. 2553**

- in *Guida al diritto*, 38, 2022, pag. 70

1. “[...] l’art. 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., stabilisce che «[l]a competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza»;

- ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall’autorità centrale, aventi effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso [...]”.

2. “[...] i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, c.p.a.; [...] ed invero, il quinto comma dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell’art. 119, c.p.a. (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell’art. 120, c.p.a. (relativo al deposito della sentenza), ma non ha operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l’elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell’art. 119, c.p.a.;

- da ciò deriva che [...] la competenza funzionale inderogabile, prevista dall’art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all’art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano

*pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'art. 13, c.p.a. [...]*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e del Comune di Tripi;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 26.07.2022, i Comuni ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:

- la nota del 26 maggio 2022, con la quale il RUP presso l'Unità di Missione per l'attuazione del PNNR del segretariato generale del Ministero della Cultura ha comunicato al Comune di San Salvatore di Fitalia (capofila con rappresentanza) l'esclusione della domanda di finanziamento della proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEu.;

- gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare l'avviso pubblico del 20 dicembre 2021 per la presentazione delle proposte di intervento;

Considerato che il Ministero della Cultura e il Comune di Tripi, costituitisi in giudizio, hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, c.p.a., indicando quale Giudice competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, mentre i ricorrenti hanno insistito per il riconoscimento della competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia-sede di Palermo, in considerazione della ritenuta competenza funzionale di questo Tribunale sugli atti applicativi per effetto del combinato disposto dell'art. 12 bis, comma 5, d.l. 68/2022, e degli artt. 14, comma 3 e 119, c.p.a.;

Ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata;

Considerato, infatti, che:

- con il ricorso, le parti ricorrenti hanno impugnato atti del Ministero della Cultura, tra cui, in particolare, l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR;
- tale avviso è un atto generale di disciplina della procedura finalizzata all'erogazione di risorse in favore dei piccoli centri italiani nell'ambito dell'intervento sopra menzionato e ha dunque valenza nazionale;
- l'art. 13, co. 4 bis, cod. proc. amm., stabilisce che «[l]a competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza»;
- ai sensi della succitata disposizione, allorché unitamente ad atti di autorità centrale o locale, aventi effetti limitati alla circoscrizione del Tribunale periferico adito, siano impugnati atti adottati dall'autorità centrale, aventi effetti estesi all'intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, a tal fine non rilevando la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso (T.A.R. Napoli, Sez. VII, 13 luglio 2020, n. 3036; T.A.R. Palermo, Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 208; T.A.R. Roma, Sez. I, 4 gennaio 2019, n. 50; Cons. Stato, Ad. Plen., 14 novembre 2011, n. 19; Cons. Stato, Sez. IV, 1 ottobre 2007, n. 5028);
- a tal proposito, è poi irrilevante che l'impugnativa sia svolta in via subordinata ed eventuale ad una determinata interpretazione, giacché la medesima impugnativa determina comunque una situazione di inscindibilità processuale (cfr., Cons. St., Ad. plen. n. 6/2011);

Ritenuto, inoltre, rispetto alle controdeduzioni dei ricorrenti, che:

- i ricorsi aventi ad oggetto procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR non rientrano nel novero di quelle soggette a rito abbreviato ai sensi dell'art. 119, c.p.a.;
- ed invero, il quinto comma dell'art. 12 bis, d.l. n. 68/2022 – nel prevedere che “*Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*” – ha operato un rinvio parziale alla disciplina del rito speciale per le procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a.), richiamando solamente il secondo comma dell'art. 119, c.p.a. (relativo al dimezzamento dei termini processuali) e il nono comma dell'art. 120, c.p.a. (relativo al deposito della sentenza), ma non ha operato una generale applicazione ai ricorsi di cui si tratta della disciplina processuale in materia di procedure di

affidamento dei contratti pubblici né ha ampliato l'elenco delle materie soggette a rito abbreviato di cui al primo comma dell'art. 119, c.p.a.;

- da ciò deriva che – contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti (v. memoria del 7.09.2022) – la competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 14, comma 3, c.p.a. per i giudizi di cui all'art. 119, non comprende le controversie riguardanti le procedure amministrative finanziate in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, per le quali continuano pertanto ad applicarsi gli ordinari criteri di riparto della competenza territoriale dettati dall'art. 13, c.p.a.;

Visto l'art. 15, co. 2, cod. proc. amm., in forza del quale «*[i]n ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa*»;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis, c.p.a., debba essere declinata la competenza di questo Tribunale in favore del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge e la domanda cautelare potrà essere riproposta;

Ritenuto di compensare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) dichiara la propria incompetenza territoriale, essendo competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Bartolo Salone**

**IL PRESIDENTE**

**Aurora Lento**

## IL SEGRETARIO